

individuati, effettuano controlli a campione sulle imprese che utilizzano i marchi di cui ai commi 1 e 3 ai fini della verifica della sussistenza dei relativi requisiti.

13. Il Ministero delle attività produttive può comunque acquisire notizie atte a verificare la sussistenza dei requisiti per l'utilizzo dei marchi di cui ai commi 1 e 3, segnalando eventuali ipotesi di indebito utilizzo, ai fini dei conseguenti accertamenti, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero al gruppo di imprese facente parte di un distretto industriale, di cui al comma 7, che abbia rilasciato il marchio.

14. Nel caso in cui i controlli di cui ai commi 12 e 13 facciano emergere a carico dell'impresa interessata violazioni nell'utilizzo dei marchi di cui ai commi 1 e 3, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, ovvero il gruppo di imprese che abbia rilasciato il marchio, revoca l'autorizzazione all'utilizzo del marchio, dandone comunicazione al Ministero delle attività produttive. Nelle more degli accertamenti l'utilizzo del marchio può essere inibito a titolo cautelare.

15. Il Ministero delle attività produttive provvede a rendere nota al pubblico la revoca del marchio disposta ai sensi del comma 14 tramite appositi comunicati diffusi, a spese dell'impresa interessata, su tre testate giornalistiche, di cui almeno due a diffusione nazionale.

16. Le imprese alle quali è stato revocato il diritto all'uso dei marchi di cui ai commi 1 e 3 non possono presentare nuove richieste di autorizzazione all'utilizzo dei marchi prima che siano decorsi tre anni dal provvedimento di revoca. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi lo stesso prodotto per il quale è intervenuto il provvedimento di revoca, essa non può essere presentata prima che siano decorsi cinque anni.

17. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all'autorità giudiziaria, per le iniziative di

sua competenza, i casi di contraffazione e di uso abusivo dei marchi di cui ai commi 1 e 3.

18. L'uso illecito dei marchi di cui alla presente legge è punito ai sensi del libro II, titolo VII, capo II, del codice penale, e del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni. Per l'irrogazione delle pene accessorie, si applica l'articolo 518 del codice penale.

19. A decorrere dall'anno 2004, il Ministero delle attività produttive predispone campagne annuali di promozione dei marchi di cui ai commi 1 e 3 sui principali mercati internazionali per il sostegno e la valorizzazione della produzione italiana e per la sensibilizzazione del pubblico ai fini della tutela del consumatore.

20. Il Ministero delle attività produttive promuove altresì la registrazione dei marchi di cui alla presente legge presso l'apposito Ufficio di armonizzazione comunitaria ai fini della tutela internazionale del marchio in Stati terzi ai sensi del regolamento (CE) n. 40 del 1994 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e del protocollo relativo alla intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989, reso esecutivo ai sensi della legge 12 marzo 1996, n. 169.

21. Per il sostegno delle campagne promozionali di cui al comma 19 sono stanziati 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

22. Le imprese facenti parte di distretti industriali individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, possono altresì concertare azioni di promozione dei prodotti contrassegnati dai marchi di cui alla presente legge con le regioni, i comuni e le camere di commercio interessati. Per l'attività di promozione dei singoli prodotti attuata dalle imprese è concesso un credito d'imposta nella misura massima del 65 per cento delle spese sostenute a decorrere dall'esercizio 2003 a valere sul Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, che a tal fine è incrementato di 50 milioni di euro. L'agevolazione è concessa secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle

attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della disciplina comunitaria sugli aiuti per la ricerca, lo sviluppo e l'ambiente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Nel caso del consorzi di imprese di cui al comma 7, il credito di imposta è pari all'85 per cento delle spese sostenute.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

(Incremento dell'accisa sull'alcole etilico).

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti da adottare entro il 31 marzo 2004, procede all'aumento dell'aliquota dell'accise sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo n. 504 del 1995, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 100 milioni di euro.

6. 05. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Tutela del Made in Italy e norme anticontraffazione).

1. È istituito il marchio del « prodotto italiano di qualità » per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel ri-

spetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario.

2. Il Ministero delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio. La proprietà del marchio è dello Stato.

3. È altresì istituito il marchio *full made in Italy* per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CEE) n. 2913 del 1992 del Consiglio del 12 ottobre 1992 in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della vigente legislazione e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le società di servizi dei sistemi produttivi locali, possono gestire i marchi del « prodotto italiano di qualità » e *full made in Italy* e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla Società di servizi dei sistemi produttivi locali in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella detta Società di servizi.

6. Ai fini del comma 5 sono sistemi produttivi locali i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

7. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con proprio decreto, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi di cui ai commi 1 e 3, la cui proprietà è dello Stato.

8. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi ed ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi è istituito, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichetta deve evidenziare il paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudano un processo produttivo complesso e definito.

9. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.

10. Il Ministero delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce con proprio decreto i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.

11. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.

12. La protezione delle indicazioni geografiche di origine «prodotto italiano di qualità» e *full made in Italy* è garantita contro qualsivoglia imitazione, ancorché risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tra-

dotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «imitazione» e simili.

13. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichi o suggerisca che il prodotto provenga da località italiana.

14. È considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai termini del precedente comma l'uso decettivo sui prodotti di: *a)* simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di Autorità dello Stato italiano, ivi compresi, ad esempio, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti; *b)* raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere site in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

15. Qualora, a seguito dei controlli di cui al comma 7, sia accertato che, imprese o Società di servizi di cui al comma 6, eventualmente autorizzate alla gestione del marchio prodotto italiano di qualità o del marchio *full made in Italy*, pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla presente legge a partire dalla data di utilizzo del marchio.

16. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929;

b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 in quanto compatibile.

17. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o enti controllanti di gruppi di piccole e medie imprese o dalle Società di servizi di cui al comma 6, alle società o enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle predette società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

18. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 19.

19. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

6. 06. Nicola Rossi, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia, Agostini, Innocenti, Magnolfi.

ART. 7.

(Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie).

Al comma 1, sostituire le parole da: di società fino alla fine del comma con le seguenti: della persona fisica, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona fisica, società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica.

7. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

ART. 8.

(Ruling internazionale).

Sopprimerlo.

8. 1. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

ART. 9.

(Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA).

Sopprimerlo.

9. 2. Russo Spina, Giordano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: « prestazioni alberghiere » fino a: « mense aziendali, a » sono soppresse.

1-ter. All'articolo 19-bis 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« h) l'importo relativo alla ricettività ed alle attività connesse all'ospitalità alberghiera è ridotta al 6 per cento ».

1-quater. Ai fini della copertura dei maggiori oneri recati dai commi 1-bis e 1-ter, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con propri decreti, entro il 31 luglio 2004, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 504 del 1995, fino a concorrenza degli importi necessari.

9. 1. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Detrazioni per oneri).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-bis, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione; ».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

9. 02. Magnolfi, Gambini, Nicola Rossi, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rughia, Agostini, Innocenti, Michele Ventura.

ART. 10.

(Attestazione dei crediti tributari).

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per gli anni 2004 e 2005, il limite di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è fissato in 400 mila euro.

1-ter. I contribuenti che vantino nei confronti dell'erario crediti di imposta a titolo di IRPEF, IRPEG e IVA, relativi a periodi di imposta per i quali siano scaduti i termini di accertamento e di cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano ricevuto rimborso, possono, previa presentazione dell'istanza di cui al comma *1-quater*, compensare tali crediti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Nel caso in cui al presente comma, il limite di cui al comma *1-bis* è stabilito in 600 mila euro.

1-quater. Per avvalersi della facoltà di cui al comma *1-ter*, i contribuenti interessati presentano apposita istanza all'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

1-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le modalità per effettuare le dovute comunicazioni all'Agenzia delle entrate.

1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti da emanare entro il 31 marzo 2004 ad aumentare l'aliquota dell'imposta di consumo accisa sui tabacchi e sulle bevande alcoliche fino a totale copertura dell'onere recato dai commi *1-bis*, *1-ter*, *1-quater* e *1-quinquies*.

10. 2. Sergio Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nel caso di versamenti di tributi locali eseguiti erroneamente dai contribuenti ad enti locali errati, il concessionario della riscossione o il soggetto abilitato alla riscossione delle entrate procede alla corretta attribuzione delle somme, previa semplice richiesta da parte del soggetto passivo, senza alcuna ulteriore autorizzazione degli enti in questione.

10. 1. Tidei, Crisci, Tolotti, Oliverio, Mariotti.

ART. 11.

(Premio di quotazione in borsa).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

sopprimere gli articoli 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 31, 32-bis, e 41.

dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis. — 1. A decorrere dall'anno 2002 ai genitori di disabili gravissimi che ai dettati di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente afflitti da almeno due deficit delle seguenti funzioni della vita umana:

a) deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

b) impossibilità di deambulazione;

c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

d) impossibilità alla assunzione di cibo;

e) impossibilità a lavarsi;

f) impossibilità a vestirsi.

2. È riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso le pubbliche amministrazioni o aziende private, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai maggiori oneri, pari a 5 milioni di euro annui per gli anni 2004 e 2005 e a 8 milioni di euro per l'anno 2006, derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 21-bis del decreto, si provvede con le maggiori risorse derivanti dalla soppressione, in sede di conversione, degli articoli 11, 12, 16, 17, 19, 21, comma 1, 32-bis e 41 del decreto medesimo.

11. 10. (ex 21. 06.) Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo, Battaglia, Zannella.

Al comma 1, sostituire le parole: ridotta al 20 per cento *con le seguenti:* aumentata al 60 per cento.

11. 2. Russo Spena, Giordano.

Al comma 1, sostituire le parole: ridotta al 20 per cento *con le seguenti:* elevata al 45 per cento.

11. 8. Rizzo, Pistone, Maura Cossutta, Sgobio, Bellillo.

Al comma 2, sostituire la parola: 30 *con la seguente:* 10.

11. 3. Russo Spena, Giordano.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle piccole e medie imprese).

1. Le operazioni di costituzione e aumento del capitale o patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per 10 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le operazioni di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, acquisto o conferimento di partecipazioni

superiori al 31 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazioni che intercorrano fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, quando presente, dall'imposta sul valore aggiunto per 10 anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per tutti i costi amministrativi, notari e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente articolo:

ART. 52-ter.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

11. 01. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'Antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Ruggia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.

ART. 12.

(Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 12.

(Strumenti finanziari per le piccole e medie imprese).

1. Si definiscono « Società private di partecipazione » le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese, come individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria, costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito venga destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.

2. Le Società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni:

a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni;

b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, società consortili, cooperative a mutualità non prevalente;

c) acquisto o sottoscrizione di quote o azioni nelle società e negli enti sopra

individuati tramite operazioni di fusione, scissione e altre operazioni straordinarie;

d) prestiti partecipativi convertendi.

3. Le Società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata ed avere un capitale minimo interamente versato di 1 milione di euro. Le Società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del regolamento della Commissione per le società e la borsa n. 11522.

4. Alle Società private di partecipazione, che operano in conformità del presente decreto, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza delle Società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. Ai fini del presente decreto si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla Società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. Detti prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o quote nel caso di quotazione o cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.

6. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del

presente decreto, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all'articolo 2, comma 2, del presente decreto non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle Società private di partecipazione. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al precedente comma è aumentato al 20 per cento.

7. L'atto costitutivo delle Società private di partecipazione deve prevedere una durata della Società non superiore a 10 anni e prorogabile per non più di 2 anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.

8. Alle Società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23 per cento del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla Società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della società stessa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 5, decreto legge 30 settembre 1983 n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

c) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

d) articolo 1, decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

e) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77;

f) articolo 14, decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

g) articolo 11-bis, decreto legislativo 30 settembre 1983, n. 512 convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

h) articoli 5 e 7 e 13 decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

12. 4. Nicola Rossi, Violante, Benvenuto, Gambini, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Roberto Barbieri, Battaglia, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buglio, Burlando, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Cordoni, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Di Serio D'antona, Filippeschi, Fistarol, Fluvi, Franci, Galeazzi, Gasperoni, Giacco, Grandi, Guerzoni, Labate, Lucà, Lucidi, Lulli, Lumia, Lusetti, Magnolfi, Manzini, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Micheli, Montecchi, Motta, Nannicini, Nigra, Oliverio, Olivieri, Ottone, Panattoni, Piglionica, Pinza, Preda, Quartiani, Ranieri, Rava, Rossiello, Rotundo, Ruggeri, Ruggia, Ruzzante, Sandi, Sandri, Santagata, Sedioli, Sereni, Siniscalchi, Spini, Stramaccioni, Tocci, Tolotti, Trupia, Turco, Vianello, Villari, Zani, Zunino.

Al comma 2, sostituire la parola: 800 con la seguente: 300.

12. 1. (ex 12. 1, 12. 2 e 12. 3) Russo Spena, Franco Giordano.

ART. 13.

(Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi).

Al comma 1, sostituire le parole da: in tutto o in parte *fino a*: nel settore finanziario con le seguenti: dalla compagine sociale per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire finanziamenti o apporti di capitale di rischio da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario alle imprese consorziate o socie.

13. 49. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 2, sostituire la parola: strumentali con le seguenti: complementari in relazione alla gestione finanziaria delle imprese consorziate o socie.

13. 50. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Sopprimere i commi 9, 10 e 11.

13. 17. Russo Spina, Giordano.

Al comma 12, dopo le parole: 100 mila euro aggiungere le seguenti: ed a 50 mila euro per i confidi operante nel settore agricolo.

13. 5. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.

Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i confidi operanti nel settore agricolo, il numero delle imprese e l'ammontare dei finanziamenti garantiti necessari per la costituzione di fondi di

garanzia interconsortile, vengono stabiliti rispettivamente in 5 mila imprese e 100 milioni di euro.

13. 4. Rava, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi di gestione al lordo del contributo stesso.

13. 3. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: a 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.

***13. 14.** Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.

***13. 51.** (ex 13. 51 e 13. 110) Paola Mariani, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.

***13. 77.** Morgando, Verneti, Pinza.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 per mille con le seguenti: 0,1 per mille.

13. 31. (ex 13. 31 e 13. 52.) Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 22, primo periodo, sostituire le parole: dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: delle garanzie complessivamente erogate.

13. 53. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Sopprimere il comma 23.

13. 54. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi di gestione al lordo del contributo stesso.

13. 2. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggeri, Monaco.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti con le seguenti: al 3 per cento degli avanzi dell'esercizio al lordo di tale contributo.

13. 12. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 23, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 per mille con le seguenti: 0,1 per mille.

13. 30. Benvenuto, Pistone, Cima, Buemi, Cennamo, Coluccini, De Brasi, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 25, primo periodo, dopo le parole: è conferito aggiungere le seguenti: , a partire dal 1° gennaio 2006,

13. 13. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Sostituire il comma 28 con il seguente:

28. Per il settore dell'artigianato, le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 possono essere applicate su iniziativa delle regioni con riferimento ai rispettivi ambiti territoriali. Resta salva la facoltà delle regioni di costituire fondi multiregionali ovvero di partecipare alla società di cui al comma 25 ai fini dell'applicazione della disciplina dei commi 25, 26 e 27 anche alle imprese artigiane.

13. 55. (ex 13.53) Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Sopprimere i commi 29, 30, 31, 32 e 33.

13. 18. Russo Spena, Giordano.

Sostituire il comma 31 con il seguente:

31. La Banca d'Italia fissa criteri specifici relativi alla competenza territoriale con riguardo alla attività di garanzia collettiva dei fidi, tenendo conto dell'esigenza di consentire un'operatività determinata, secondo criteri prudenziali, sulla base dell'ubicazione delle imprese socie.

13. 56. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Sostituire il comma 32 con il seguente:

32. I confidi si iscrivono nell'elenco speciale qualora integrino i requisiti determinati in via generale dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'iscrizione nello stesso elenco speciale, nonché quelli fissati dallo stesso Ministro per l'iscrizione in tale elenco degli interme-

diari che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie. I confidi iscritti nell'elenco speciale devono svolgere in via prevalente attività di garanzia collettiva dei fidi. A essi non si applica l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.

13. 57. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Al comma 37, aggiungere, in fine, le parole: e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.

13. 58. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Sopprimere i commi 38, 39, 40 e 41.

13. 19. Russo Spena, Giordano.

Sopprimere il comma 43.

13. 20. Russo Spena, Giordano.

Al comma 45, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai confidi costituiti come società cooperative si applica la legislazione fiscale prevista per le cooperative.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

13. 64. Cazzaro.

Al comma 52, sostituire le parole: due anni *con le seguenti:* tre anni.

13. 1. Rava, Marcora, Preda, Borrelli, Sedioli, Rossiello, Franci, Oliverio, Sandi, Banti, Ruggieri, Monaco.

Al comma 52, dopo le parole: in forma cooperativa *aggiungere le seguenti:* o di consorzi.

13. 59. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Sopprimere il comma 53.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro »;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 e il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « il 3,5 e il 7,5 ».

13. 21. Russo Spena, Giordano.

Al comma 54, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci finanziatori, i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo il della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

13. 65. Cazzaro.

Al comma 55, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

13. 16. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Al comma 55, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e comunque fino alla scadenza delle convenzioni in essere con le regioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri enti pubblici.

13. 60. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:

55-bis. Le limitazioni del comma 55 non trovano applicazione qualora le attività previste nel medesimo comma rientrino tra le materie di esclusiva competenza delle regioni e delle province autonome.

13. 61. Gambini, Bersani.

Sostituire il comma 57 con il seguente:

57. Per il periodo di cinque anni dalla di entrata in vigore del presente decreto, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneicentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sus-

sistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nell'articolo 10 del citato testo unico bancario. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

57-bis. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

Conseguentemente, dopo l'articolo 52-bis, aggiungere il seguente:

ART. 52-ter.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al

pubblico nel territorio soggetto a monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

13. 62. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Sostituire il comma 57 con i seguenti:

57. Per il periodo di cinque anni dalla data entrata in vigore del presente decreto, i confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioneisecentomila euro possono chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale. La Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti d'iscrizione previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro la fine di tale periodo, i confidi si adeguano ai requisiti indicati nel precedente comma 32. La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono tempestivamente adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi e servizi connessi, strumentali o complementari, possono svolgere, esclusivamente le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del testo unico bancario, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

57-bis. I confidi iscritti nell'elenco speciale possono inoltre svolgere in via resi-

duale nei limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.

13. 86. Morgando, Verneti, Pinza.

Al comma 57, terzo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

13. 15. Collè, Brugger, Widmann, Detomas, Zeller.

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

57-bis. I confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, integrano i requisiti previsti dall'articolo 10 del testo unico bancario, procedono all'iscrizione nell'elenco speciale entro diciotto mesi da detta data, continuando ad applicarsi ad essi, nel frattempo, l'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario.

13. 63. Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Fondi di garanzia per il finanziamento degli investimenti delle PMI).

1. Al fine del rafforzamento della struttura patrimoniale dei confidi esistenti ed al fine di garantire una maggiore diffusione dell'accesso al credito da parte delle PMI, il CIPE destina, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 61 del fondo unico previsto dalla legge n. 289 del 2003, un importo pari a 250 milioni di euro per il cofinanziamento delle risorse a disposizione dei confidi destinate alla concessione di garanzie per il finanziamento a medio

e lungo termine degli investimenti delle PMI ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'Obiettivo 1 e 2.

2. Le risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1 sono incrementate di un importo pari a 250 milioni di euro a partire dall'anno 2004.

3. Il Ministro delle attività produttive con apposito decreto determina le modalità e le condizioni del cofinanziamento, da attribuire mediante apposita procedura ad evidenza pubblica, prevedendo in particolare che i soggetti destinatari del cofinanziamento siano confidi in possesso di precisi requisiti di affidabilità in materia di istruttoria delle imprese richiedenti la garanzia, di procedure per la concessione e le gestione delle garanzie e di solidità patrimoniale, tale per cui si possa procedere immediatamente all'ottenimento, da parte dei confidi beneficiari, di un *rating investment grade* minimo, così come riconosciuto dalle agenzie di *rating* internazionali.

4. Con lo stesso decreto il Ministro delle attività produttive stabilisce le caratteristiche garanzie che dovranno essere rilasciate dai confidi beneficiari del cofinanziamento, prevedendo in particolare che tali garanzie siano rilasciate sotto forma di garanzia escutibile a prima richiesta, che le garanzie siano destinate a coprire al massimo l'80 per cento del finanziamento concesso, che i confidi beneficiari del cofinanziamento devono stipulare convenzioni con le banche, nelle quali deve essere previsto che non può essere richiesta ulteriore garanzia alle imprese se non nella misura massima del complemento al 100 per cento quella rilasciata dai confidi, che le stesse convenzioni devono stabilire che il tasso di interesse omnicomprensivo, in base al quale è concesso il finanziamento garantito dai confidi, deve essere inferiore di almeno 50 punti base rispetto alla media dei tassi attivi a medio e lungo termine rilevato territorialmente dalla Banca d'Italia.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante incremento nella misura del 2 per cento

dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

13. 03. Roberto Barbieri, D'Alema, Agostini, Michele Ventura, Bersani, Cabras, Abbondanzieri, Adduce, Albonetti, Albertini, Amici, Angioni, Bonito, Borrelli, Bova, Caldarola, Capitelli, Carboni, Cazzaro, Chiaromonte, Cialente, Crisci, De Brasi, Alberta De Simone, Diana, Lulli, Oliverio.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Qualificazione dei contratti di programma).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo delle aree sotto utilizzate, la dotazione finanziaria di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, individuata dal CIPE per il finanziamento dei contratti di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 203, lettera e), è destinata alle iniziative imprenditoriali di rilevanza strategica nazionale.

2. Con delibera CIPE, sentite le regioni interessate, sono definite le modalità ed i criteri di presentazione delle proposte progettuali di cui al comma 1, le quali devono prevedere le definizioni dei soggetti imprenditoriali di adeguata solidità economica e finanziaria, spiccata vocazione internazionale e comprovata esperienza in attività di ricerca e sviluppo, la presenza di investimenti in ricerca e sviluppo in misura non inferiore al 20 per cento del programma di investimento, nonché il sostegno finanziario del sistema bancario nella forma di finanziamento o di capitalizzazione del soggetto giuridico attuatore dell'investimento.

3. In prima applicazione, a valere sullo stanziamento per l'anno 2004, sono finanziate iniziative nei settori delle biotecnologie, delle nanotecnologie e dei materiali avanzati; per gli anni successivi, con delibera CIPE, sentite le commissioni parla-